



ORDINANZA N. 33
IL COMMISSARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

- Vista la legge 28.01.1994 n. 84 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.M. in data 11/129/MM in data 02.07.2003 di nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Visto l'art. 20, comma 5 della citata legge 84/94, che affida alla Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
- Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lett. a) della citata legge di riforma 84/94, che affida alle Autorità Portuali compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e di ordinanza;
- Visti i Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 06.04.1994 e 22.10.2002 che stabiliscono gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Visto l'art. 16, comma 6 della legge 84/1994 in tema di verifica delle condizioni inserite nei propri programmi operativi delle imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali;
- Visto l'art. 18, comma 8 della legge 84/1994 in relazione alla necessaria effettuazione di accertamenti tesi a verificare il permanere dei requisiti in possesso ai soggetti concessionari di aree e banchine al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a) del medesimo articolo 18 della legge 84/1994;
- Visto l'art. 17 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali del Porto di Livorno, adottato con Ordinanza n. 40 del 15.12.2001;
- Visto il Decreto commissariale n. 70 in data 08.10.2003 con il quale è stato proceduto alla istituzione di Commissione permanente avente compito di provvedere alla verifica delle condizioni inserite nei programmi operativi delle imprese autorizzate ex art. 16 della legge 84/1994 all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, nonché a verificare il permanere dei requisiti in possesso ai soggetti concessionari di aree e banchine al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a) dell'articolo 18 della legge 84/1994;
- Preso atto che ai sensi del predetto Decreto commissariale la Commissione ha depositato in data 12.11.2003 proposta di regolamentazione da applicarsi alle imprese che non abbiano rispettato, in tutto o in parte, il proprio programma di attività o il proprio programma operativo;

- Con riserva di comunicazione alla Commissione consultiva locale;
- Valutata la opportunità di procedere alla adozione del proposto regolamento,

ORDINA

- 1) Il mancato rispetto, totale o parziale, degli obblighi assunti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994 e concessionarie ai sensi dell'art. 18 della medesima legge ai fini, rispettivamente, dell'ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali e delle concessioni di aree e banchine nel Porto di Livorno, è disciplinato dall'allegato regolamento, quale parte integrante della presente ordinanza.
- 2) E' disposto che la presente Ordinanza e l'allegato Regolamento siano notificati ad ogni impresa ad oggi autorizzata ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994 e/o concessionaria ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Livorno 1 dicembre 2003

IL COMMISSARIO
(Bruno LENZI)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INADEMPIENTI AGLI OBBLIGHI ASSUNTI CON
I PROGRAMMI DI ATTIVITA' E CON I PROGRAMMI OPERATIVI AI SENSI DEGLI
ARTT. 16 E 18 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994 N. 84**

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per:

- Legge: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e sue modifiche ed integrazioni.
- Codice: il Codice della navigazione approvato con Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327.
- Regolamento: le disposizioni contenute nel presente Regolamento adottato con ordinanza dell'Autorità Portuale n. 33 del 01.12.2003.
- Impresa autorizzata: titolare di autorizzazione all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
- Impresa concessionaria: impresa autorizzata all'esercizio di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994, titolare di concessione demaniale marittima rilasciata ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
- Autorità: l'Autorità Portuale del porto di Livorno.
- Commissione: l'organo di verifica istituito in via permanente dal Decreto commissariale n. 70 del 08.10.2003 avente il compito di provvedere alla verifica delle condizioni inserite nei programmi operativi delle imprese autorizzate ex art. 16 della legge 84/1994 all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, nonché a verificare il permanere dei requisiti in possesso ai soggetti concessionari di aree e banchine al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a) dell'articolo 18 della legge 84/1994.

Art. 2

Modalità di pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento sarà inviato ad ogni impresa autorizzata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 e/o concessionaria ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

Un esemplare a stampa del presente regolamento deve essere tenuto permanentemente a disposizione degli interessati presso la Direzione Affari Legali e Demanio e presso la Direzione Relazioni Industriali dell'Autorità Portuale. Pertanto il regolamento stesso si intende a perfetta cognizione degli interessati, senza che possa ammettersi eccezione al contrario.

Art. 3

Modalità di ispezione e verifica della Commissione

La Commissione, nominata con Decreto Commissariale n. 70 del 08.10.2003, potrà in ogni momento richiedere alle Direzioni dell'Autorità Portuale i dati in possesso di queste ultime utili ai fini dei compiti di verifica previsti nel succitato Decreto Commissariale n. 70 del 08.10.2003 e nel presente regolamento.

La Commissione potrà altresì acquisire direttamente presso le imprese autorizzate e/o concessionarie ogni informazione e/o documentazione ritenuta necessaria per la predetta attività di verifica, eventualmente anche convocando i legali rappresentanti delle imprese, facendo salva ogni più ampia tutela per le informazioni di carattere commerciale in tale contesto apprese, a norma delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati. La Commissione procederà a richiedere le predette informazioni nei limiti delle necessità di controllo.

La Commissione potrà richiedere alle imprese la restituzione di appositi moduli e formulari, preventivamente consegnati, tendenti all'ottenimento di criteri valutativi omogenei tra le diverse realtà imprenditoriali portuali.

La Commissione potrà altresì procedere autonomamente alla acquisizione di dati ed informazioni presso Istituzioni o Enti pubblici.

La Commissione, per il perseguimento dei propri compiti, potrà avvalersi anche degli Ispettori dell'Autorità Portuale, salvo il necessario coordinamento con le Direzioni interessate.

La Commissione potrà altresì avvalersi di quadri, funzionari e impiegati dell'Autorità Portuale per materie o aspetti di specifica rilevanza, salvo, anche in questo caso, il necessario coordinamento con le Direzioni interessate.

E' facoltà della Commissione procedere a verifiche, ivi comprese quelle riferite al controllo dell'andamento dei traffici, nei confronti delle imprese autorizzate e concessionarie anche più di una volta l'anno.

Qualora non si rendesse possibile l'acquisizione delle predette informazioni, la Commissione evidenzierà tempestivamente alla Amministrazione le carenze formali o sostanziali riscontrate a carico delle imprese sottoposte a verifica, procedendo al contempo ad inoltrare formale diffida all'impresa ad adempiere nel termine assegnato.

Nei confronti delle imprese che dovessero ritardare ingiustificatamente o rifiutare la consegna dei dati e documenti richiesti o che forniscano informazioni incomplete, sarà proposta sanzione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

Il riscontro di carenze ritenute di particolare gravità, in assenza di accoglibili giustificazioni, dovrà essere tempestivamente segnalato all'Amministrazione, unitamente a proposta di applicazione di una o più delle sanzioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, senza che in questo caso si renda necessario il criterio di gradualità applicativa ivi previsto.

La Commissione è tenuta a depositare entro il 31 dicembre di ogni anno le conclusioni dei propri lavori ai fini della adozione delle determinazioni che l'Amministrazione riterrà opportune, anche sulla scorta di quanto previsto agli articoli seguenti.

Art. 4

Mancato rispetto del Programma operativo -

Salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 06.02.2001, n. 132 in tema di servizi portuali, dall'art. 5 comma 3 e dall'art. 7 del D.M. 31.03.1995 n. 585 e dall'art. 19 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Livorno, adottato con Ordinanza presidenziale n. 40 in data 15.12.2001, qualora la Commissione verifichi che l'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994 non ha ottemperato agli impegni assunti con il proprio programma operativo, procederà a richiedere, dando adeguato e perentorio termine, motivate giustificazioni alla impresa inadempiente.

Ricevute le giustificazioni dell'impresa, la Commissione le valuterà collegialmente e, se ritenute soddisfattive, provvederà a trasmettere entro il termine di cui al precedente art. 3 ultimo capoverso, circostanziata relazione alla Amministrazione.

Qualora l'impresa inadempiente non fornisca le richieste giustificazioni o le stesse non siano ritenute accoglibili, la Commissione, sulla base della gravità della inadempienza riscontrata e facendo per quanto possibile salvi criteri di gradualità applicativa, procederà a segnalare

tempestivamente l'accadimento alla Amministrazione, unitamente a proposta di applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:

1. Formale diffida ed invito al rispetto del Programma operativo, con avvertimento che alla applicazione del secondo ammonimento entro il biennio successivo potrà essere applicata la sospensione della autorizzazione per un periodo compreso tra 1 e 7 giorni lavorativi.
2. Richiesta di produzione di nuova polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, pari al doppio dell'importo di cui alla polizza prevista dall'art. 11 del Regolamento adottato con Ordinanza n. 40 in data 15.12.2001, a garanzia del rispetto del depositato Programma operativo, con avvertimento che la mancata costituzione della predetta polizza entro 30 giorni dalla richiesta comporterà la sospensione della autorizzazione per un periodo compreso tra 1 e 7 giorni lavorativi. La predetta polizza potrà essere escussa in caso di ulteriori inadempienze non giustificate a carico dell'impresa.
3. Sospensione immediata della autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per un periodo variabile da 1 a 20 giorni, anche ripetibili.
4. Revoca della autorizzazione.

Art. 5

Mancato rispetto del Programma di attività o degli obblighi concessori –

Qualora la Commissione verifichi che l'impresa concessionaria ai sensi dell'art. 18 della legge 84/1994 non ha ottemperato agli impegni assunti con il proprio programma di attività o agli obblighi derivanti dalla concessione assentita, procederà a richiedere, dando adeguato e perentorio termine, motivate giustificazioni alla impresa inadempiente.

Ricevute le giustificazioni dell'impresa, la Commissione le valuterà collegialmente e, se ritenute soddisfattive, provvederà a trasmettere, entro il termine di cui al precedente art. 3 ultimo capoverso, circostanziata relazione alla Amministrazione.

Qualora l'impresa inadempiente non fornisca le richieste giustificazioni o le stesse non siano ritenute accoglibili, la Commissione, sulla base della gravità della inadempienza riscontrata e facendo per quanto possibile salvi criteri di gradualità applicativa, procederà a segnalare tempestivamente l'accadimento alla Amministrazione, unitamente a proposta di applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:

1. Formale diffida ed invito al rispetto del Programma di attività, con avvertimento che alla applicazione del secondo ammonimento entro il biennio successivo potrà essere applicata la sospensione della autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994, per un periodo compreso tra 1 e 7 giorni lavorativi.
2. Richiesta di produzione di nuova polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, pari al quadruplo dell'importo di cui alla polizza prevista dall'art. 11 del Regolamento adottato con Ordinanza n. 40 in data 15.12.2001, a garanzia del rispetto del depositato Programma di attività, con avvertimento che la mancata costituzione della predetta polizza entro 30 giorni dalla richiesta comporterà la sospensione della autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994, per un periodo compreso tra 1 e 7 giorni lavorativi. La predetta polizza potrà essere escussa in caso di ulteriori inadempienze non giustificate a carico dell'impresa.
3. Sospensione della autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per un periodo variabile da 1 a 20 giorni, anche ripetibili.
4. Revoca parziale della concessione demaniale assentita, per ragioni di pubblico interesse, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 Cod. nav.
5. Revoca totale della concessione demaniale assentita, per ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 42 Cod. nav.
6. Decadenza dalla concessione demaniale assentita, ai sensi dell'art. 47 Cod. nav.

Art. 6

Imprese in crisi –

Qualora la Commissione verifichi condizioni di mancato rispetto dei Programmi operativi o dei Programmi di attività riconducibili a stato di crisi aziendale dichiarato ai sensi della legge L. 23 luglio 1991, n. 223, se ritenuto possibilmente utile per il ripristino dell'equilibrio aziendale potrà procedere a monitorare l'attività della impresa formulando all'Amministrazione, contestualmente a propria relazione descrittiva, proposta di temporanea non applicazione delle sanzioni previste ai precedenti artt 4 e 5.

Qualora la Commissione, a seguito di verifiche da effettuarsi anche ad intervalli di tempo predeterminati, accerti il superamento dello stato di crisi dell'impresa, procederà a formulare proprie definitive osservazioni all'Amministrazione.

Qualora, invece, dall'attività di controllo e monitoraggio effettuata non emerga alcun segnale di superamento dello stato di crisi dell'impresa o la situazione tenda ad assumere caratteri di gravità ulteriore, la Commissione procederà a relazionare tempestivamente la Amministrazione per l'assunzione dei provvedimenti opportuni.

Art. 7

Inadeguato utilizzo delle aree demaniali assentite in concessione –

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Commissariale n. 70 in data 08.10.2003, la Commissione, al fine di garantire il migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso all'uso del demanio marittimo, ed indipendentemente da quanto previsto al precedente art. 4, potrà esprimere in ogni momento all'Amministrazione proprie valutazioni circa situazioni di inadeguato utilizzo di aree e banchine assentite in concessione da parte dei soggetti titolari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia demaniale marittima, indipendentemente dal raggiungimento dei parametri indicati nel Programma di attività a suo tempo prodotto.

Art. 8

Abuso di posizione dominante e distorsione della concorrenza

Qualora la Commissione, nell'ambito delle verifiche di cui è titolare, dovesse rinvenire situazioni di abuso di posizione dominante o comportamenti tesi a eludere od alterare la concorrenza tra imprese, con violazione della normativa di riferimento, nazionale o comunitaria, ovvero situazioni di prestazioni di servizi all'utenza al di sotto degli ordinari standard di qualità, procederà immediatamente a segnalare il fatto alla Amministrazione per l'assunzione dei provvedimenti opportuni.